

BGer 2F 7/2018 vom 4. Mai 2018

Bundesgericht, 2018-05-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2F_7_2018

FR: TF 2F 7/2018 du 4 mai 2018

IT: TF 2F 7/2018 del 4 maggio 2018

Regeste

Ricusa | Diritto fondamentale

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura una domanda può essere esaminata nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1 pag. 365).

E. 1.2

Trattandosi di una domanda di revisione il Tribunale federale è chiamato a statuire nella sua composizione ordinaria, e cioè di regola a tre giudici (sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 1.2.2).

E. 1.3

Gli istanti hanno presentato un unico allegato contro procedure e decisioni differenti. Per quanto concerne la domanda di ricusa dei giudici del Tribunale d'appello ci si limita a rinviare allo scritto del 16 ottobre 2017 del Presidente del citato Tribunale, allegato dagli istanti medesimi, in cui viene spiegato loro i passi da intraprendere. La problematica esula pertanto dall'oggetto del litigio e non va considerata. Per quanto concerne invece la domanda di revisione della sentenza 2C_920/2017 e il ricorso esperito contro la sentenza emanata il 12 marzo 2018 dalla Camera di diritto tributario, entrambi ricadono nella competenza della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (art. 30 RTF ; RS 173.110.131). Sennonché, per ovvi motivi procedurali e di chiarezza, gli stessi sono stati disgiunti e trattati separatamente, il ricorso esperito contro la sentenza del 12 marzo 2018 essendo stato dichiarato inammissibile con giudizio odierno separato (2C_322/2018). Oggetto di giudizio è quindi unicamente l'istanza di revisione depositata contro la sentenza emanata da questa Corte il 2 novembre 2017 (2C_920/2017).

E. 1.4

Nel caso concreto non occorre vagliare se la domanda di revisione sia stata presentata in tempo utile ai sensi dell' art. 124 LTF . L'istanza, come ancora si vedrà, è infatti in ogni modo inammissibile.

E. 2.1

La revisione di una sentenza del Tribunale federale può unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati negli art. 121 segg. LTF. In una domanda di revisione occorre pertanto esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato. Non basta a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificerebbe una modifica del dispositivo della

sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F_13/2018 del 9 aprile 2018 e rinvio).

E. 2.2

Lo scritto degli istanti non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge e non soddisfa quindi già per questo motivo i predetti requisiti. La domanda di revisione si rivela pertanto manifestamente inammissibile.

E. 3

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli istanti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.